



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo
ad Indirizzo Musicale

Via Olimpo, 6 - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO)

Codice Meccanografico LOIC80900D - Codice Fiscale 90518620159 - Codice Univoco Ufficio UFTH6W

Tel. 037781940 - 037784379 - E-Mail: loic80900d@istruzione.it

PEC loic80900d@pec.istruzione.it - www.iccasalpusterlengo.edu.it

**Ai docenti
dell'IC di Casalpusterlengo**

Oggetto: ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

INFORMAZIONI GENERALI

I docenti sono tenuti a svolgere i compiti stabiliti dal CCNL 2019-2021, che distingue i tipi di attività.

L'**attività funzionale all'insegnamento** è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

In particolare, le **attività funzionali all'insegnamento definite nell'art.44**, consistono in:

consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle **40 ore annue**;

riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di **40 ore annue**.

Le ore non utilizzate sono destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.

Tra gli adempimenti individuali **dovuti** dal docente rientrano le attività relative:

alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

alla correzione degli elaborati;

- ai rapporti individuali con le famiglie;
- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Inoltre, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nelle varie postazioni **5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Tali adempimenti sono atti dovuti e non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore funzionali all'insegnamento né tantomeno sono attività che possono essere retribuite.

La durata di una riunione collegiale è decisa in sede di deliberazione del Piano delle Attività.

La riunione collegiale (collegio docenti, consiglio di classe ecc.) può anche durare oltre l'orario previsto (tenendo presente gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile), ma il docente dovrà conteggiare l'orario effettivo della durata:

es. durata del Collegio dei docenti stabilita per due ore il cui tempo però effettivo risulterà di 3 ore. Il docente avrà partecipato al collegio per 3 ore e non 2. Le 3 ore, quindi, e non le 2 originariamente stabilite, contribuiranno al raggiungimento del monte ore previsto per i collegi dei docenti (fino a 40 ore) e così anche in caso di durata inferiore.

Sono collegi e consigli straordinari quegli incontri che non sono stati previsti nel monte ore stabilito dal Piano delle Attività deliberato ad inizio anno ma il cui svolgimento si rende necessario per problematiche sopraggiunte.

Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore. Ne consegue che costituisce un dovere del docente parteciparvi e giustificare un'eventuale assenza. Così come è necessario considerarle nel monte ore previsto dalla norma.

INFORMAZIONI PER IL DOCENTE IN PART-TIME O CON SPEZZONE ORARIO

I docenti con spezzone orario sono considerati alla stessa stregua dei docenti in part-time.

L'**Ordinanza ministeriale n.446 del 22 luglio 1997**– Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola – prevede che i docenti in regime di part-time:

devono svolgere tutti gli **adempimenti individuali** previsti CCNL 2019-2021, art. 44 e cioè:

preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

correzione degli elaborati;

rapporti individuali con le famiglie;

devono partecipare alle riunioni del **Collegio dei docenti**, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, **fino a 40 ore annue; non devono essere proporzionali all'orario settimanale, quindi andranno svolte tutte.**

devono partecipare alle attività collegiali dei consigli di classe, d'interclasse, di intersezione loro attribuite **in proporzione all'orario di part-time.**

Le ore relative ai consigli di classe, interclasse e intersezione avranno una proporzione per così dire "naturale" in quanto il docente in part-time (es. 9 ore) dovrebbe di regola avere meno classi rispetto al docente a tempo pieno.

Esempi: un docente che svolge 9 ore di insegnamento su 18 sarà impegnato per 20 ore ($X:40=9:18$); un docente che svolge 6 ore di insegnamento su 18 sarà impegnato per 13 ore ($X:40=6:18$); un docente che svolge 15 ore di insegnamento su 24 sarà impegnato per 25 ore ($X:40=15:24$).

Per quanto riguarda la programmazione nella scuola primaria, la Nota MIUR n. 38905 del 28.8.2019 ha stabilito che i **part time fino a 11 ore svolgono 1 ora di programmazione, per tutti gli altri part time sono previste 2 ore di programmazione.**

Tale impianto è stato confermato dalla **Corte di Cassazione (Ordinanza n. 7320 del 14.03.2019)** che ha stabilito che:

"Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, articolo 46, 24.7.2003, articolo 36, e 29.11.2007, articolo 39, nonché dall'O.M. 23.7.1997, articolo 7, ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, di cui all'articolo 42, comma 3, lettera a) CCNL 1995, articolo 27, comma 3, lettera a) CCNL 2003, articolo 29, comma 3, lettera a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part-time verticale o misto, è tenuto a

partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento".

Il docente deve partecipare agli incontri collegiali anche se questi ricadono in giorni di non insegnamento. Il personale docente è in tale giorno esentato soltanto dall'obbligo delle lezioni ma non dalle altre attività di non insegnamento.

INFORMAZIONI PER IL DOCENTE IN SERVIZIO SU PIÙ SCUOLE

I docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.

Il docente deve presentare un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda).

Il docente deve partecipare agli incontri collegiali della scuola A anche se questi ricadono in giorni di insegnamento nella scuola B.

Può succedere però che un docente che presta servizio in più scuole abbia attività collegiali coincidenti (es. 2 colleghi docenti nello stesso giorno).

Se nell'elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a "parità" (per così dire) di impegni (consigli di classe o collegio docenti in tutte e due le scuole) si potrà tenere conto delle ore che il docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegiale così da fissare la partecipazione all'uno o all'altro incontro, oppure si dovrà dare una "priorità" ad una delle due attività da svolgere:

La presenza all'incontro collegiale nella scuola A sarà la giustificazione dell'assenza nella scuola B.

Ricordiamo inoltre che per i consigli di classe, al di fuori dell'ipotesi degli scrutini, non vi è il vincolo del "quorum strutturale" affinché l'adunanza sia valida.

Non a caso l'art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n. 297/1994 afferma che *"Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica"*.

Non è compreso il consiglio di classe la cui adunanza sarà valida anche se non si raggiunge la metà dei componenti più uno.

Si ricorda che a differenza delle "normali" sedute del consiglio di classe, lo scrutinio, per essere valido, ha bisogno della presenza di tutti i docenti.

Pertanto, il consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti (senza inoltre dimenticare che lo scrutinio è un atto dovuto da parte del docente).

Sarà comunque cura del docente accordarsi con i rispettivi dirigenti.

DOCENTE IN SERVIZIO CON PIÙ DI 18 ORE

Dal momento che si tratta di attività d'insegnamento (24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni "individuali" (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo "svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione".

Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all'insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore di partecipazione ai collegi docenti vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l'anno in quanto è tassativo.

Uguualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

La dirigente scolastica
dott.ssa Graziana Zanelletti
*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993*